

Internet... alla ricerca di regole

Autoregolamentazione

VS

Regolamentazione statale


Area mercato

VS

Area non-mercato

**QUALE DIRITTO
PER I SOCIAL
NETWORK ???**

Social Network Sites



«I social network sites (SNSs) integrano, in un unico grande “contenitore”, tutti gli strumenti di comunicazione e interazione sviluppatasi durante il primo grande capitolo della “vita” del mondo internet e del web (liste di discussione, *e-mail*, *chat*, *instant messaging*, *blogging* e discorrendo) e, con la medesima impressionante omnicompensività, racchiudendo molti tra i più interessanti quesiti che gravitano intorno all’attuale dibattito sulla tutela della persona/utente, rispetto all’ormai avvenuta fusione tra identità “reale” e “virtuale”, legata alla costante presenza delle nuove tecnologie quali compagne “inseparabili” della nostra vita quotidiana»

(Sica-Giannone Codiglione 2012)

Cosa è un Social Network?


piattaforma basata sui nuovi media che consenta all'utente di gestire sia la propria rete sociale (organizzazione, estensione, esplorazione e confronto), sia la propria identità sociale (descrizione e definizione)

3 elementi "tipici"

- ▶ Spazio virtuale (a disposizione)
- ▶ Possibilità di creare "contatti" con una lista di utenti
- ▶ Possibilità di gestire (e modificare) questi contatti

L'elemento di comunicazione costituisce indubbiamente il tratto caratterizzante, ma esso non può definirsi sufficiente, dal momento che appare comune ad altri canali e risorse della rete internet (quali ad esempio un blog od un forum di discussione): quello che contraddistingue i *social network* "è la capacità di rendere visibili ed utilizzabili le proprie reti sociali", cioè la determinazione di collegamenti ed interazioni che possono essere conosciuti dagli utenti collegati tra loro

Le «amicizie» on line



Contratti di utilizzo dei Social Network

- ▶ Contratti per adesione

- ▶ *Gratuiti (versus utilizzo dei dati e profilazione)*

- ▶ Clausole generali

- ▶ Limitazioni a carico degli utenti

- ▶ Limitazioni di responsabilità per UGC (illeciti: contro il diritto di autore)

- ▶ Licenza d'uso non esclusiva per il provider

Contratto di adesione al Social Network

Compilazione del form
Consenso al trattamento dei dati personali



Profilo
Collegamenti ipertestuali della pagina “personale”



Condivisione dei contenuti attraverso
i meccanismi di “like” e “share”

Privacy e reputazione ai tempi di Facebook

Il principio di “non-responsabilità” dei provider e la previsione dell’art. 17 del d.lgs. n. 70/2003 che, come si è constatato, non pone a carico del provider un obbligo di controllo per i contenuti veicolati attraverso la propria piattaforma ma richiede una conoscenza “qualificata” dell’illecito, determina la necessità di verificare quali siano i criteri di imputazione delle responsabilità a carico degli utenti che hanno immesso i contenuti *on line* ed hanno posto in essere, attraverso comunicazioni e scambi, attività di trattamento dei dati personali altrui. Tale attività implica una percentuale di rischio che l’utente sceglie di accollarsi con la stessa adesione al *social network*, cioè con l’accettazione delle clausole contrattuali e delle *privacy policies*

E' peraltro nota agli utenti di "Facebook" l'eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell'attività di c.d. "tagging" (tradotta in lingua italiana con l'uso del neologismo "taggare") che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in *chat*, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell'autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.

Le informazioni su Facebook

Diffusione volontaria

UGC

caricati con operazioni di
uploading

visibili da tutti

dagli “amici”

solo da alcuni contatti

Diffusione involontaria

Bacheca // Messaggio Privato

Modalità: **visibilità**
condivisione

una volta instaurato il contatto, sarà possibile scambiare contenuti ed informazioni secondo **modalità pubbliche** (messaggi “postati” sulla bacheca e visualizzabili da tutti gli utenti aderenti al social network e, talvolta, anche dai soggetti esterni), **modalità semi-private** (con delimitazione del novero dei soggetti, iscritti al social network e collegati con l’utente che effettua la comunicazione)

Modalità : **privata**
comunicazione personale

Una volta instaurato il contatto, sarà possibile realizzare **comunicazioni private** (inviate tramite sistemi di messaggistica *one-to-one* oppure *one-to-group*, con individuazione della ristretta cerchia di destinatari, e non visualizzabili né sulla bacheca né nella pagina personale se non negli appositi riquadri; si tratta di corrispondenza tutelata ex art. 14 Cost.; sicché costituisce un illecito l’operazione di “copia-e-incolla” del destinatario che trasferisce, senza consenso del mittente, il messaggio sulla bacheca)

Tribunale Monza, 02.03.2010, n.770

- ▶ Prima sentenza di “condanna” per diffamazione tramite FB
- ▶ **Pubblicazione** di commenti, alcuni lesivi della reputazione ed altri relativi a situazioni personali, nei confronti di una ragazza, in precedenza legata sentimentalmente ad uno degli “amici”
- ▶ risarcimento del danno non patrimoniale, proprio in considerazione del pregiudizio subito e della peculiare modalità di diffusione delle offese arrecate.

Tribunale Bari Sez. I Ord., 07/11/2019

- ▶ La pubblicazione delle fotografie su Facebook, senza il consenso dell'interessato, integra un abuso dell'immagine altrui, con conseguente diritto della persona ritratta ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo social delle relative immagini.

Corte Giustizia Unione Europea Sez. II, 29/07/2019, n. 40/17

F.I. KG e altri c. F.I. Ltd e altri

- ▶ Il gestore di un sito Internet corredato del pulsante «Mi piace» di Facebook può essere considerato congiuntamente responsabile con Facebook della raccolta e della trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito, mentre non può essere considerato responsabile del trattamento successivo di tali dati, effettuato esclusivamente da Facebook.

Tribunale Lecce, 19/06/2019

- ▶ Integra il delitto di diffamazione aggravata, costituendo una forma di comunicazione con più persone, in corrispondenza alla fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, c.p., la comunicazione di contenuti diffamatori con più persone avvenuta su social network denominato facebook e, in particolare, attraverso la bacheca di un utente visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo.

Utilizzo FB con device aziendale

- ▶ Tribunale Bari, 10/06/2019
- ▶ In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave illecito disciplinare il comportamento di un dipendente che - oltre ad installare indebitamente un profilo Facebook sul telefono aziendale nella propria esclusiva disponibilità e a impiegare tale dispositivo per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante le ore di lavoro - riveli, per il tramite del predetto dispositivo, informazioni e notizie riservate afferenti all'impresa ad aziende concorrenti dirette.
- ▶ Web surveillance del datore di lavoro
- ▶ Statuto dei lavoratori art.4
- ▶ Limiti al potere di controllo del datore di lavoro
- ▶ Tutela degli interessi del datore di lavoro
- ▶ Adempimento dei compiti del prestatore di lavoro
- ▶ Condotte illecite del prestatore di lavoro

Cass. pen. Sez. III, 19/03/2019, n. 19659

- ▶ Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione
- ▶ Cd. Caso Cantone
- ▶ Reato di «revenge porn»; art. 612-ter; diffusione di video e foto sessualmente espliciti
- ▶ SNS : Facebook, Instagram
- ▶ App: Whatsapp, Telegram

Utilizzo delle immagini di FB per finalità giornalistiche

- ▶ Non è richiesto il consenso dell'interessato
- ▶ **MA** l'utilizzo deve essere nel rispetto della deontologia giornalistica e dopo aver verificato le fonti e la rispondenza delle immagini alla notizia
- ▶ Risulterà invece illecito il trattamento effettuato dal giornalista che utilizzi una foto tratta dal profilo del social network senza, tuttavia, svolgere i controlli del caso e finendo così per cadere in facili errori determinati dall'omonimia o dalla comunanza di alcuni dati

Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, provvedimento 6.5.2009

Nel caso di specie, come è emerso dagli atti, le testate giornalistiche sopra individuate, al fine di dare un volto a una delle vittime del terremoto, hanno diffuso -pur se con differenti modalità - una fotografia tratta da uno dei più frequentati *social networks*, senza verificare la corrispondenza di identità tra la persona ivi rappresentata e quella deceduta nel terremoto.

(...)

Peraltro, con riferimento al quotidiano in questione , si deve evidenziare che le pagine contenenti la fotografia in questione continuano ad essere reperibili sull'archivio storico *on line* del quotidiano.

(...)

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata l'illiceità del trattamento

I minori su Facebook

dalle istruzioni sulle *policies* di assistenza FB:

- ▶ Per creare un account su Facebook, bisogna avere almeno 13 anni (in alcune giurisdizioni, il limite di età può essere superiore). La creazione di un account con informazioni false costituisce una violazione delle nostre condizioni d'uso. Lo stesso vale per gli account registrati per conto di persone sotto i 13 anni.
- ▶ Se tuo figlio, che non ha ancora raggiunto l'età richiesta, ha creato un account su Facebook, puoi mostrargli come [eliminare il suo account](#).
- ▶ Se desideri segnalare un account che appartiene a qualcuno di età inferiore ai 13 anni, [compila questo modulo](#) (collegamento ipertestuale). Tieni presente che elimineremo gli account dei minori di 13 anni, segnalati mediante questo modulo, immediatamente.

FB: le foto dei Minori

- ▶ Nelle nuove *policies* di privacy e sicurezza di Facebook, viene consigliato di **NON** postare foto dei minori, soprattutto quando dalla foto (e da altri dati) sia possibile risalire alla identità del minore, al suo domicilio, alla scuola frequentata e, più in generale, alle sue abitudini.
- ▶ La Carta di Treviso (come aggiornata nel 2006) prevede la tutela dei minori, anche **attraverso la rimozione e la cancellazione delle foto e delle notizie riguardanti minori**

Tribunale Ravenna, 15/10/2019

La pubblicazione delle fotografie sui profili Facebook di una minore in costume da bagno, in occasione di una sfilata di moda, costituisce un fatto illecito, ove ciò avvenga in assenza del consenso espresso **dei genitori** ed **in violazione del regime giuridico dell'affido condiviso**, che prevede la partecipazione dei genitori a tutte le scelte che quotidianamente riguardano i figli minori.

Utilizzo «giornalistico» delle immagini di minori

Lecita: se rivolta a vantaggio del minore (ricerche bimbo scomparso) oppure veicolo di valori e messaggi positivi


Illecita: protagonisti di fatti di cronaca nera oppure vittima di reato (es. utilizzo foto profilo FB della giovane vittima di attentato con bomba presso una scuola superiore)

Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, provvedimento 19.12.2012

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di fronte al diffondersi in Rete e nei media, di foto delle giovani vittime del terribile attentato di Brindisi e in particolare della giovane M., raccomanda il più rigoroso rispetto per le persone, tanto più se minori, e invita tutti i media e i siti web ad astenersi dal pubblicare e diffondere dettagli eccessivi e immagini dei ragazzi coinvolti che possano ledere la loro dignità. Raccomanda, inoltre, particolare responsabilità e sensibilità nell'utilizzare foto messe in rete dagli stessi ragazzi per condividere momenti della loro vita.

Mai come in questa occasione l'Autorità fa appello non solo al rispetto delle norme a tutela dei minori, ma anche e soprattutto al rispetto per il dolore profondo delle famiglie, della comunità scolastica e di tutta la comunità nazionale.


Social Network e diffusione del CyberBullying



Studenti e bullismo in rete


Fanno
cyberbullismo

23,5%



Lo
subiscono

26,0%



**1 giovane su 3 ha subito
minacce online**



**1 giovane cyberbullizzato su 10
tenta il suicidio**



**4 giovani su 10 dichiarano di essere
stati cyberbullizzati più
di una volta**



**1 adolescente cyberbullizzato su 5
pensa al suicidio**



**solo 1 adolescente su 10 confessa
a un genitore di essere stato
vittima di cyberbullismo**



**meno di 1 incidente di cyberbullismo
su 5 è denunciato alle forze dell'ordine**

Cyberbulling.....

- ▶ Flaming
- ▶ Denigration
- ▶ Outing
- ▶ Trickery
- ▶ Expoure
- ▶ Impersonation
- ▶ Exclusion
- ▶ Hatespeech
- ▶ Cybestalking
- ▶ Cyberbashing
- ▶ Sexting
- ▶ Porn revenge

Effetti del cyberbulling



La legge 29 maggio 2017, n.71

- ▶ Coniuga approccio preventivo e riparatorio
- ▶ NON prevede nuove fattispecie a rilevanza penale, ma propone azioni per la tutela delle vittime e l'ammonimento dei «bulli»
- ▶ Valorizza il ruolo delle Istituzioni Scolastiche

Definizione di cyberbulling (art.1)

qualunque forma di pressione, aggressione, **molestia**, **ricatto**, **ingiuria**, denigrazione, **diffamazione**, **furto d'identità**, **alterazione**, **acquisizione illecita**, **manipolazione**, **trattamento illecito di dati personali** in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

alcuni punti critici...

- ▶ Alcune condotte sono solo «fattuali», altre sono «normative»
- ▶ Sembra porre in rilievo solo le condotte indirizzate all'isolamento...
- ▶ Non prevede la reiterazione come carattere della condotta

Art. 2: notice and take down

Il minore vittima ultraquattordicenne o l'esercente la responsabilità genitoriale, può



inoltrare al **titolare del trattamento** o al **gestore del sito internet o del social media** un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Destinatario della richiesta

Art. 1 comma 3

Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2

ma il gestore di SN è host provider ex art.15



eppure rientra nella previsione dell'art.2 l.71/17

?!?!?

Richiesta di rimozione

- ▶ Interessato inoltra al titolare trattamento o gestore sito o gestore social network
- ▶ Entro 24 ore comunicazione ed entro 4 ore rimozione
- ▶ Se non agisce ricorso all'AUTORITA' GARANTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI che agisce secondo la procedura ex legge 71/17 non con quella ex art.145 d.lgs.19672003

Procedura di ammonimento (art.7)

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (*depenalizzato*), 595 e 612 (*se grave perseguibile d'ufficio*) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (*perseguibile d'ufficio*), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Ammonimento ex legge 71/17 ed ammonimento ordinario

- ▶ Presenza dei genitori
- ▶ Non prevede sanzione in caso di reiterazione
- ▶ Avviso di avvio procedimento
- ▶ Fino ai 18 anni
- ▶ In caso di reiterazione scatta la denuncia di ufficio